



ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: icudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

Udine, 14 novembre 2019

**AI GENITORI di
Bambini anno di nascita 2015-2016-2017-2018
Bambini "grandi" della Scuola dell'Infanzia
Alunni di classe quinta Scuola Primaria**

**ALL'ALBO D'ISTITUTO
Al sito web dell'Istituto**

Oggetto: iscrizioni a.s. 2020/21 – informativa ai genitori.

Si informano i sigg. genitori che, ai sensi della Nota **MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0022924.13-11-2019**, le domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2020/21 possono essere presentate **dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020**.

In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, scuola secondaria di I grado).

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia.

Con riferimento alle iscrizioni *on line* alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni *on line* (www.iscrizioni.istruzione.it) dalle ore 9:00 del **27 dicembre 2019**; i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni *on line*", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; è tuttavia consentito ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le **famiglie prive di strumentazione informatica**; la segreteria dell'Istituto si renderà disponibile per tale servizio dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:30, nella giornata di sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00; in subordine, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto, secondo modalità stabilite autonomamente.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*:

- individuano la scuola d'interesse anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro". Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi;

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

Il sistema “Iscrizioni *on line*” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'*iter* della domanda inoltrata attraverso una funzione *web*.

Atteso che il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 *ter* e 337 *quater*¹ del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato DPR. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni *on line*”, è effettuata **dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020** mediante domanda (cartacea) da presentare presso l'istituzione scolastica prescelta, compilando il modello reso disponibile sul sito web dell'Istituto e/o reperibile presso gli uffici di segreteria dell'Istituto.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di

¹ **Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale.**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa².

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89:

- dalla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- dalla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- dalla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

² Art. 3, decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119:

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’articolo 1, comma 4.

3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. (Omissis)

3bis. (Omissis)

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.

SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*", **dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione *on line*, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni *on line* comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*" **dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.**

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione *on line* è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni *on line*" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione *on line*. Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Accoglienza e inclusione

a) Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

b) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

c) Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del DPR 394 del 1999.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line*. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line*.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti